

Spettabile

**GSD Sistemi e Servizi s.c. a r.l.**

Via G. Spadolini, n. 4 – 20141 – Milano

*Alla c.a. dell'Amministratore Delegato, dott. Valerio Fabio Alberti*

**Oggetto: Convenzione**

Egregi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese con Voi raggiunte in merito a quanto in oggetto.

\* \* \*

**CONVENZIONE**

Il presente accordo (di seguito, la “**Convenzione**”) è stipulato:

tra

**Associazione Nazionale Arma di Cavalleria**, C.F. GRMPLA55P07L736X, con sede legale in via Damiana, n. 5, cap 00192, Roma (RM), rappresentata dal suo Presidente, Gen. C.A (ris.) Paolo Gerometta (di seguito, l’“**Ente**”),

e

**GSD Sistemi e Servizi S.c. a r.l.**, C.F. e P.IVA 06959200962, con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini, 4 rappresentata dal suo Amministratore Delegato dott. Valerio Fabio Alberti, anche in nome e per conto delle Aziende Sanitarie (come di seguito definite) (di seguito, il “**Consorzio GSD**” e, congiuntamente all’Ente, le “**Parti**”).

**Premesse**

- a) Il Consorzio GSD ha ricevuto mandato con rappresentanza dalle Aziende Sanitarie del Gruppo San Donato indicate nell’Allegato n. 1 – Elenco Strutture Sanitarie del Gruppo San Donato alla presente Convenzione (le “**Aziende Sanitarie**” e ciascuna, singolarmente, l’“**Azienda Sanitaria**”) a negoziare e stipulare, in loro nome e per loro conto, accordi commerciali collettivi con Aziende, Assicurazioni e Fondi Sanitari, nonché ad esercitarne i principali diritti.
- b) L’Ente ha interesse a mettere a disposizione dei propri Associati e loro Nuclei Familiari<sup>1</sup> (i “**Beneficiari**” e ciascuno, singolarmente, il “**Beneficiario**”) i servizi offerti dalle Aziende Sanitarie, secondo modalità e condizioni economiche predefinite.
- c) Il Consorzio GSD conferma l’interesse delle Aziende Sanitarie a effettuare prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari secondo modalità e a condizioni economiche predefinite.

---

<sup>1</sup> Nucleo Familiare: i familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia del Beneficiario

- d) Con la presente Convenzione, vengono regolati i reciproci diritti ed obblighi relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei Beneficiari da parte delle Aziende Sanitarie, il tutto come di seguito previsto.
- e) Le Aziende Sanitarie dichiarano di possedere i requisiti di affidabilità, organizzazione e capacità necessari a garantire l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nonché di avere mezzi e attrezzature proprie, idonee, per tipologia e qualità, a garantire l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni di cui all'Accordo stesso, nonché di operare in completa autonomia l'una rispetto l'altra.

**Tutto ciò premesso**, il Consorzio GSD, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie, e l'Ente stipulano e convengono quanto segue.

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

- 2.1 La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, da parte delle Aziende Sanitarie ai Beneficiari, il cui pagamento è a totale carico degli stessi in base alle condizioni economiche descritte nell'Allegato n. 2 - Condizioni Economiche.
- 2.2 Le prestazioni sanitarie oggetto della presente Convenzione verranno erogate dalle Aziende Sanitarie indicate nell'Allegato n. 1 – Elenco Strutture Sanitarie del Gruppo San Donato, e per le quali siano state indicate nella relativa sezione dell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche, le specifiche condizioni economiche applicabili ad ognuna. Resta inteso e concordato che il numero delle Aziende Sanitarie che erogano le prestazioni sanitarie ai sensi della presente Convenzione potrà essere ridotto a discrezione di queste ultime, purché ne sia data preventiva comunicazione scritta all'Ente da parte del Consorzio GSD - in nome e per conto delle Aziende Sanitarie interessate - con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
- 2.3 Le prestazioni sanitarie oggetto della presente Convenzione potranno essere erogate anche da aziende sanitarie non indicate nell'attuale Allegato n. 1 – Elenco Strutture Sanitarie del Gruppo San Donato, incluse quelle che in futuro entreranno a far parte del Gruppo San Donato (le “**Nuove Aziende Sanitarie**”) ai sensi delle condizioni economiche che verranno integrate nell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche, su indicazione scritta del Consorzio GSD che agirà in nome e per conto della Nuova Azienda Sanitaria interessata e previa accettazione per iscritto da parte dell'Ente, a seguito della quale la Nuova Azienda Sanitaria verrà considerata a pieno titolo un'Azienda Sanitaria ai sensi della presente Convenzione.
- 2.4 Le prestazioni di cui al presente articolo verranno erogate in forma indiretta, ossia i corrispettivi per le prestazioni verranno liquidati dal Beneficiario alle Aziende Sanitarie per l'intero loro ammontare.

### **Articolo 3 - Prestazioni rientranti in polizze assicurative sanitarie oggetto di convenzioni**

- 3.1** Nei casi di operatività di piani sanitari integrativi e/o polizze malattia sottoscritte a favore dei Beneficiari e rilasciate da un ente con il quale l’Azienda Sanitaria, presso cui la prestazione sanitaria è richiesta, ha separatamente stipulato una convenzione, risultano applicabili i termini e le condizioni stabiliti dalla predetta convenzione (anche con riferimento al regime tariffario e alle procedure di presa in carico delle prestazioni erogate in forma diretta).

#### **Art. 4 - Impegni e dichiarazioni delle Parti**

- 4.1** Ciascuna Azienda Sanitaria si impegna a garantire l’erogazione presso la propria struttura ospedaliera delle prestazioni sanitarie alle condizioni economiche descritte nell’apposita sezione dell’Allegato n. 2 – Condizioni Economiche ad essa applicabile.
- 4.2** L’Ente e le Aziende Sanitarie si impegnano a rispettare le procedure descritte nell’Allegato n. 2 – Condizioni Economiche.
- 4.3** Per agevolare i Beneficiari nella richiesta di informazioni e nella prenotazione di prestazioni e/o servizi sanitari oggetto della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie metteranno a disposizione canali di comunicazione dedicati (numero di telefono ed indirizzo mail) di cui all’Allegato 1.
- 4.4** A seguito della stipula della presente Convenzione, l’Ente e le Aziende Sanitarie si impegnano a dare visibilità dell’esistenza della Convenzione attraverso i propri canali istituzionali. Il nominativo delle Aziende Sanitarie verrà inserito dall’Ente nell’elenco delle aziende convenzionate con lo stesso e il nominativo dell’Ente verrà reso visibile nell’elenco delle convenzioni in atto presso le Aziende Sanitarie.
- 4.5** L’Ente si impegna in modo non vincolante a comunicare al Consorzio GSD prima che a qualsiasi altro soggetto il suo interesse a fornire eventualmente pacchetti check-up ai fini della valutazione, quotazione ed eventuale erogazione da parte di una o più Aziende Sanitarie dei servizi e delle prestazioni comprese in tali pacchetti proposti dall’Ente. Tale impegno sarà operante nelle sole Regioni italiane dove sono presenti strutture riconducibili alle Aziende Sanitarie del Gruppo San Donato. La suddetta comunicazione verrà effettuata per iscritto dall’Ente al Consorzio GSD il quale, nei successivi 15 (quindici) giorni, potrà fornire all’Ente, in nome e per conto di una o più Aziende Sanitarie, un’offerta per i servizi e le prestazioni comprese dei pacchetti check-up. L’Ente sarà libero di accettare la predetta offerta oppure declinarla fornendo adeguata motivazione e, in tal caso, di rivolgersi a terzi per l’erogazione dei relativi servizi e prestazioni.

#### **Art. 5 - Fatturazione e Pagamenti**

- 5.1** I corrispettivi corrisposti alle singole Aziende Sanitarie per le prestazioni erogate ai sensi della presente Convenzione sono indicati in specifiche sezioni dell’Allegato n. 2 – Condizioni Economiche, che saranno applicabili alla relativa Azienda Sanitaria.
- 5.2** Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate dovrà essere effettuato direttamente dal Beneficiario.

- 5.3** Le Aziende Sanitarie si obbligano a mantenere invariati gli importi di cui alla rispettiva sezione dell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche ad esse applicabili per il periodo di durata della presente Convenzione. Eventuali richieste da parte di un'Azienda Sanitaria – anche tramite il Consorzio GSD – all'Ente (i) di variazione delle tariffe di cui all'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche e/o (ii) di inclusione nell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle attualmente ivi contemplate potranno essere avanzate solo in forma scritta. A fronte di tali richieste, l'Ente potrà provvedere alla sottoscrizione per accettazione della variazione proposta nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In caso di mancato riscontro da parte dell'Ente o di non accettazione della proposta, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di astenersi dall'erogare tale prestazione o erogarla al di fuori della presente Convenzione, sempre con pagamento a carico del Beneficiario della prestazione sanitaria.
- 5.4** Qualora, su iniziativa di un'Azienda Sanitaria, vengano messe in atto campagne commerciali finalizzate alla promozione di determinate prestazioni per un certo arco temporale definito, che comportino tariffe inferiori rispetto a quanto previsto nell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche, l'Azienda Sanitaria si impegna ad informare – anche tramite il Consorzio GSD – l'Ente di tale iniziativa, affinché tali migliori tariffe possano essere comunicate dall'Ente stesso ai propri Beneficiari.

#### **Art. 6 - Responsabilità**

- 6.1** La singola Azienda Sanitaria è responsabile per le prestazioni sanitarie effettuate a favore del Beneficiario, secondo i principi previsti dalla normativa applicabile.
- 6.2** L'Ente non potrà essere considerato responsabile – a nessun titolo – di eventuali danni subiti dal Beneficiario in conseguenza dell'adempimento o del mancato adempimento da parte delle Aziende Sanitarie delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
- 6.3** Le Aziende Sanitarie non potranno essere considerate responsabili - a nessun titolo - di eventuali danni subiti dal Beneficiario in conseguenza dell'adempimento o del mancato adempimento, da parte dell'Ente, delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, ed è altresì esclusa qualsivoglia responsabilità delle Aziende Sanitarie che sia connessa e/o collegata e/o relativa ai rapporti tra l'Ente e i Beneficiari facenti parte del medesimo.
- 6.4** È in ogni caso espressamente esclusa in qualsiasi circostanza, anche in deroga all'art. 1292 del codice civile, ogni responsabilità solidale a qualsiasi titolo tra le Aziende Sanitarie.
- 6.5** È in ogni caso espressamente esclusa in qualsiasi circostanza la responsabilità del Consorzio GSD a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto previsto per il mandatario con rappresentanza ai sensi degli artt. 1387 e ss. del codice civile.

#### **Art. 7 – Decorrenza e Durata**

- 7.1** La presente Convenzione decorre 30 giorni dopo la sottoscrizione dell'Accordo da entrambe le Parti (la “**Data di Decorrenza**”) e scade decorsi 24 mesi dalla Data di Decorrenza.

- 7.2 Eventuali rinnovi dovranno essere concordati in forma scritta tra il Consorzio GSD – in nome e per conto delle Aziende Sanitarie – e l’Ente.

## **Art. 8 - Diritto di recesso**

- 8.1 Fatto salvo il diritto di riduzione del numero delle Aziende Sanitarie di cui al precedente Articolo 2.2, ciascuno fra il Consorzio GSD – in nome e per conto delle Aziende Sanitarie – e l’Ente avrà diritto di recedere unilateralmente, liberamente e in qualunque momento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del codice civile, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, e l’altra Parte non avrà diritto ad alcuna indennità, rimborso, risarcimento o contributo a titolo di avviamento ovvero a qualsiasi altro titolo.
- 8.2 In caso di esercizio del diritto di recesso, le Aziende Sanitarie saranno tenute a erogare le prestazioni sanitarie richieste dal Beneficiario anteriormente alla data in cui il recesso avrà efficacia.

## **Articolo 9 - Inadempimento**

- 9.1 Qualora l’Ente si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, ciascuna Azienda Sanitaria avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito all’Ente ad adempiere e sempre che, entro tale termine, l’Ente non abbia provveduto all’adempimento dei propri obblighi.
- 9.2 Qualora una delle Aziende Sanitarie si renda inadempiente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, l’Ente avrà diritto di considerare risolta la Convenzione medesima con riferimento a detta Azienda Sanitaria, ogni eccezione rimossa, decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito alla suddetta Azienda Sanitaria ad adempiere e sempre che, entro tale termine, la suddetta Azienda Sanitaria non abbia provveduto all’adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 10 - Marchi e diritti di proprietà intellettuale**

- 10.1 Per la durata della presente Convenzione viene concesso all’Ente, a titolo gratuito, in via non esclusiva, l’uso dei marchi di cui all’Allegato n. 3 A – Marchi GSD (i “**Marchi GSD**”) solo ed esclusivamente per le finalità relative alla presente Convenzione. L’Ente non potrà concedere i Marchi GSD in uso a terzi. L’Ente concede alle Aziende Sanitarie a titolo gratuito, per la durata della presente Convenzione, in via non esclusiva, l’uso dei marchi di cui all’Allegato n. 3 B – Marchi Ente (i “**Marchi Ente**”, congiuntamente ai Marchi GSD, i “**Marchi**”) solo ed esclusivamente per le finalità relative alla presente Convenzione. Le Aziende Sanitarie non potranno concedere i Marchi Ente in uso a terzi.

**10.2** I Marchi potranno essere utilizzati unicamente nella veste grafica riportata nell'Allegato n. 4 – Marchi, o in altra veste grafica che venisse comunicata dal concedente, e con modalità tali da non pregiudicare, in alcun modo, la reputazione dei Marchi e i valori che essi rappresentano. I Marchi potranno essere utilizzati esclusivamente specificando nei confronti dei terzi, nella corrispondenza commerciale e in altra documentazione o materiali (cartacei o informatici) in cui sono menzionati i Marchi, che le Aziende Sanitarie sono convenzionate con l'Ente. Resta fermo il diritto di ciascun concedente di interrompere in qualsiasi momento, a sua insindacabile discrezionalità e con effetto immediato, il predetto uso del relativo Marchio dietro semplice comunicazione scritta al concessionario.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

- 11.1** Le Parti si impegnano a garantire, anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari e Associati ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che gli eventuali trattamenti di dati personali effettuati nell'esecuzione o in conseguenza della presente Convenzione avverranno nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (b) del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e/o autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo (collettivamente, le “**Regole sulla Privacy**”). Ciascuna delle Parti si impegna, in caso di violazione delle Regole sulla Privacy da parte sua o dei suoi dipendenti o ausiliari o Associati, a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da danni, perdite, costi, spese, responsabilità derivanti da tale violazione.
- 11.2** Titolari autonomi del trattamento di dati personali necessario ai fini della presente Convenzione sono l'Ente e le singole Aziende Sanitarie.
- 11.3** I dati personali scambiati tra le Parti (inclusi dati personali di terzi interessati) saranno utilizzati solo al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione e, in caso di scadenza, risoluzione o perdita di efficacia della stessa, saranno restituiti o, a richiesta della Parte che li ha comunicati all'altra, distrutti. Tali dati personali sono altresì coperti dagli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione.
- 11.4** In caso di indagine o procedimento avviato da un'autorità di controllo nei confronti di una Parte e in ogni altro caso previsto dalle Regole sulla Privacy, ciascuna Parte ne darà comunicazione all'altra in modo che la stessa possa valutare la situazione, salvo l'obbligo d'indennizzo e manleva sopra indicato.

#### **Art. 12 - Comunicazioni**

**12.1** Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R (se specificamente previsto nella presente Convenzione), oppure a mezzo email, ai seguenti recapiti, ove le Parti eleggono domicilio ad ogni fine della presente Convenzione:

a) se all'Ente

**Associazione Nazionale Arma di Cavalleria**

Indirizzo: via Damiata, n. 5

All'attenzione di: Presidente Nazionale Gen. C.A. (ris.) Paolo Gerometta

Tel.: 3715139034

e-Mail: [asscavalleria@libero.it](mailto:asscavalleria@libero.it)

PEC: [asscavalleria@pec.it](mailto:asscavalleria@pec.it)

b) se alle Aziende Sanitarie e/o al Consorzio GSD

**GSD Sistemi e Servizi S.c. a r.l.**

Indirizzo: Via Giovanni Spadolini, 4 - 20141 Milano (MI)

All'attenzione di: dott. Valerio Fabio Alberti

e Direzione Private Business & Strategy Development

Tel.: +39 02 9123 00001

e-Mail: [ValerioFabio.Alberti@grupposandonato.it](mailto:ValerioFabio.Alberti@grupposandonato.it)

[direzionesolvenza.gsdss@grupposandonato.it](mailto:direzionesolvenza.gsdss@grupposandonato.it)

PEC: [gsdss@legalmail.it](mailto:gsdss@legalmail.it)

ovvero presso il diverso indirizzo e/o indirizzo PEC e/o e-mail che ciascuna delle Parti comunicasse per iscritto all'altra Parte successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione secondo le modalità di cui al presente Articolo.

### **Art. 13 - Divieto di cessione**

**13.1** La presente Convenzione, gli obblighi e i diritti che ne derivano, inclusi i crediti, non potranno essere ceduti dall'Ente, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Consorzio GSD.

### **Art. 14 - Riservatezza**

**14.1** Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere strettamente riservati e confidenziali i contenuti economici dell'Allegato n. 2 – Condizioni Economiche e ogni dato commercialmente sensibile della presente Convenzione, per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo successivo di 3 (tre) anni.

**14.2** In deroga a quanto stabilito dal paragrafo precedente, sono consentite: (i) le comunicazioni di informazioni che erano note prima della negoziazione e conclusione della presente Convenzione, (ii) le comunicazioni di informazioni che successivamente alla negoziazione e conclusione della presente Convenzione diventano di dominio pubblico o oggetto di conoscenza pubblica per fatti indipendenti da colpa dell'altra Parte, (iii) le comunicazioni di informazioni che debbano essere effettuate in forza di legge, per effetto di un provvedimento autoritativo, amministrativo o giudiziario, (iv) le comunicazioni di informazioni necessarie per l'esercizio di diritti attribuiti dalla presente Convenzione e per dare esecuzione alla stessa, inclusa la comunicazione delle informazioni a

dipendenti, collaboratori e consulenti del Consorzio GSD e delle Aziende Sanitarie, (v) le comunicazioni che siano state concordate per iscritto tra le Parti.

- 14.3** Ciascuna Parte si impegna a fare sì che, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti e Associati mantengano riservate e confidenziali tutte le informazioni menzionate al precedente Articolo 13.1 di cui dovessero venire a conoscenza per l'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 15 - Disposizioni generali**

- 15.1** La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti della presente Convenzione.
- 15.2** Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia ad alcuna pattuizione della presente Convenzione costituirà rinuncia ad altra pattuizione.
- 15.3** L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 15.4** Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione della presente Convenzione, o di parte di essa, le altre disposizioni o parti della presente Convenzione conserveranno la loro validità ed efficacia. In tal caso le Parti saranno obbligate a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni o delle parti affette da invalidità o inefficacia mediante pattuizioni valide ed efficaci il più possibile conformi agli intenti originari delle Parti stesse, salvo che non operi l'inserzione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.
- 15.5** Ciascuna Parte sosterrà i propri costi, oneri e spese derivanti dalla negoziazione e conclusione della presente Convenzione.

#### **Art. 16 - Clausola risolutiva espressa**

- 16.1** La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile – previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intenda avvalersi della presente clausola - nei casi di uso dei Marchi in violazione di quanto previsto dall'Articolo 9 (*Marchi e diritti di proprietà intellettuale*) che precede o nei casi di violazione di quanto previsto dall'Articolo 16 (*D. Lgs. 231/2001*) che segue.

#### **Art. 17 - D. Lgs. 231/2001**

- 17.1** L'Ente dichiara di essere consapevole che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il “**Decreto**”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da



suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. L'Ente dichiara di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto.

- 17.2** L'Ente prende atto, inoltre, che il Consorzio GSD e le Aziende Sanitarie hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (i “**Modelli Organizzativi**”) e un Codice Etico (i “**Codici Etici**”), liberamente consultabili sui rispettivi siti internet ai link indicati nell'Allegato n. 4 – Modelli 231 e Codici Etici, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni.
- 17.3** L'Ente si impegna, in ogni caso, nemmeno mediante propri ausiliari e/o consulenti (ivi incluse le segretarie ed i collaboratori), altresì garantendo il fatto del terzo, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. L'Ente si impegna altresì, anche per conto dei propri ausiliari e/o consulenti (ivi incluse le segretarie ed i collaboratori) garantendo il fatto del terzo *ex art.* 1381 del codice civile, a conformarsi alle regole di cui ai Modelli Organizzativi e ai Codici Etici nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione e nei rapporti con il Gruppo San Donato. La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave dell'Ente agli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà il Consorzio GSD e/o ciascuna delle Aziende Sanitarie a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.
- 17.4** Il Consorzio GSD e le Aziende Sanitarie si riservano altresì la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dalla presente Convenzione, qualora l'Ente non ottemperi a quanto previsto dal presente Articolo 17, non fornisca la documentazione richiesta dal Consorzio GSD o da ciascuna Azienda Sanitaria o fornisca dati falsi e/o incompleti.

#### **Art. 18- Legge applicabile e competenza**

- 18.1** La presente Convenzione, incluso ogni diritto, obbligazione e rapporto da essa derivante sarà regolato dal, ed interpretato conformemente al, diritto italiano.
- 18.2** Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla presente Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche precontrattuale e extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Art. 19 - Documenti allegati**

Allegato 1 - Elenco Strutture Sanitarie del Gruppo San Donato

Allegato 2 - Condizioni Economiche

- a. Sez. A “Descrizione Pacchetti Check-up”;
- b. Sez. B “Tariffe Pacchetti Check-up”;

Allegato 3 - Marchi:

- A. Rappresentazione grafica dei Marchi GSD;
- B. Rappresentazione grafica dei Marchi Ente.

Allegato 4 - Modelli 231 e Codici Etici.

\* \* \*

In segno di Vostra accettazione di quanto precede, Vi preghiamo di (i) riprodurre il testo integrale della presente lettera su Vostra carta intestata, (ii) sottoscriverla, (iii) siglare il documento così ottenuto (incusi gli allegati) su ogni pagina, (iv) trasmettere il documento alla scrivente a mezzo PEC all’indirizzo gsdss@legalmail.it.

Milano, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2023

**ANAC**

Il Presidente

Gen. (ris.) C.A. Paolo Gerometta

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile sono specificatamente approvate per iscritto le seguenti clausole: 2 (*Oggetto*), 4 (*Impegni e dichiarazioni delle Parti*), 5 (*Fatturazione, Pagamenti e Crediti*), 6 (*Responsabilità*), 8 (*Diritto di recesso*), 9 (*Inadempimento*), 10 (*Marchi e diritti di proprietà intellettuale*), 11 (*Trattamento dei dati personali*), 13 (*Divieto di cessione*), 14 (*Riservatezza*), 16 (*Clausola risolutiva espressa*), 17 (*D. Lgs. 231/2001*), 18 (*Legge applicabile e competenza*).

Milano, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2023

**ANAC**

Il Presidente

Gen. (ris.) C.A. Paolo Gerometta

---